Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

(GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 166 del 28.6.2005, pag. 14 (209/2003)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In attesa del completamento della procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, un accordo interinale è stato concluso tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, approvato dalla decisione 2002/761/CE del Consiglio ([3]) relativo agli scambi e alle questioni commerciali, qui di seguito chiamato «accordo interinale», che entrerà in vigore il 1º marzo 2003.

(2) L'accordo interinale prevede, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari, concessioni tariffarie con un dazio doganale a tasso ridotto o nullo per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari del Libano.

(3) Per l'attuazione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo interinale è necessario includere il Libano nel regolamento (CE) n. 747/2001 e di aggiungere nel presente regolamento un elenco di prodotti agricoli originari del Libano cui si applicano i contingenti tariffari.

(4) Il regolamento (CE) n. 747/2001 va quindi modificato di conseguenza.

(5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per l'anno 2003, l'accordo interinale stabilisce che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 1, è opportuno inserire «Libano» tra la «Siria» e «Israele».

2) È inserito un nuovo allegato VIa, recante il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
([2]) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 26.
([3]) GU L 262 del 30.9.2002, pag. 1.

▼B

Articolo 2

Per l'anno 2003, i volumi dei contingenti tariffari comunitari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

«ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1171	ex 0701 90 50		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.5	10 000 (1)	Esenzione
09.1172	ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	10	Patate di primizia e cosiddette "patate primaticce", fresche o refrigerate	dall'1.6 al 31.7	20 000 (2)	Esenzione
09.1173	ex 0701 90 90	10	Cosiddette "patate primaticce", fresche o refrigerate	dall'1.10 al 31.12	20 000 (2)	Esenzione
09.1174	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	5 000 (1)	Esenzione (3)
09.1175	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1176	0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati (4)	dall'1.1 al 31.12	3 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)
09.1177	0709 90 31		Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1178	►C1 0711 - 20 10 ◄		►C1 Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) ◄	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1179	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	6 000	Esenzione (3)
09.1180	ex 0806 10 10	91, 99	Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (*Vitis viniferal* cv.)	dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7	4 000	40 % del dazio doganale della NPF (3)
09.1181	0808 10		Mele, fresche	dall'1.1 al 31.12	10 000	Esenzione (3)
09.1182	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)
09.1183	0809 20		Ciliege, fresche	dall'1.1 al 31.12	5 000	Esenzione (3)

▼B

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (peso netto in tonnellate)	Dazio contingentale
09.1184	0809 30		Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dall'1.1 al 31.12	2 000 (6)	Esenzione (3)
09.1185	0809 40		Prugne e prugnole, fresche	dall'1.5 al 31.8	5 000	Esenzione (3)
09.1186	1509 10 1510 00 10		Olio d'oliva (7)	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione
09.1187	2002		Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	dall'1.1 al 31.12	1 000	Esenzione

(1) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

(2) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(6) Dal 1º gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.»